

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'APS CARTA DA ZUCCHERO ETS

In data 20 febbraio 2023, presso la sede dell'associazione, si riunisce l'assemblea ordinaria dell'Aps Carta da Zucchero ETS con all'Ordine del Giorno:

1) Approvazione Rettifica dello Statuto.

L'assemblea, alla presenza di tutti i membri, presieduta dal socio Salvatore de Martino, segretario il socio Croce Floriana, tratta il primo e unico punto all'ordine del giorno. Il Presidente passa ad illustrare il primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente legge ai soci la lettera di richiesta di integrazione per l'iscrizione al RUNTS dell'Aps Carta da Zucchero Ets, ricevuta dal Dipartimento del Welfare della Regione Puglia (Trasmissione e a mezzo PEC, Prot. AOO_192/PROT/02/02/2023/0002242). L'istruttoria espletata dall'Ufficio Regionale RUNTS ha rilevato le seguenti motivazioni ostative al perfezionamento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella sezione associazioni di promozione sociale: nello statuto manca il riferimento alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite (art.21 CTS); manca l'individuazione della figura del volontario e dell'attività da esso svolta (Nota MLPS n.20 del 27/12/2018); non vi sono riferimenti all'organo di controllo (art.30 CTS) e al revisore legale dei conti (art.31 CTS), qualora ne ricorrano i requisiti; la norma finale rinvia, per quanto non previsto dallo statuto, al codice civile e alla legge 383/2000, legge ormai abrogata, mentre non fa alcun rinvio al D.Lgs. n.117/2017. Alla luce di quanto sopra, il Presidente comunica la necessità per l'assemblea dei soci di modificare lo statuto ai fini dell'adeguamento dello stesso alle norme del Codice del terzo Settore. Il Presidente, viste le richieste di modifica dello statuto pervenute dal Dipartimento del Welfare della Regione Puglia propone di modificare l'Art.2 'Scopi', la cui proposta di modifica così recita: 'L'Associazione "APS Carta da Zucchero ETS" persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare persegue le seguenti finalità: si propone di promuovere e sostenere iniziative di sensibilizzazione e di supporto alla ricerca scientifica in relazione a problematiche sanitarie e sociali connesse in genere al diabete mellito di tipo 1 con il coinvolgimento dell'opinione pubblica, di associazioni, di istituzioni pubbliche e private, di organismi regionali, proponendosi, in tale ambito, di porre in essere tutte le iniziative idonee a sollecitare le attività di carattere politico, sociale e sanitario a tutela dei soggetti interessati dalla sopra indicata patologia, se del caso, anche mediante gli strumenti di iniziativa e partecipazione democratica previsti nelle leggi amministrative e attraverso l'utilizzo degli istituti giurisdizionali previsti nelle leggi processuali amministrative e civili; di promuovere la salute e la riabilitazione sociale delle persone con diabete mellito di tipo 1 attraverso la tutela e la difesa degli interessi morali, sanitari e sociali delle persone affette da diabete mellito di tipo 1; migliorare la consapevolezza del paziente, la qualità della vita delle persone con diabete mellito di tipo 1 e delle loro famiglie attraverso la diffusione della conoscenza delle nuove tecnologie al fine di far maturare un processo di responsabilizzazione e di autoefficacia personale; di promuovere iniziative, convegni, incontri e dibattiti informativi sugli scopi e le attività dell'associazione; di collaborare con le altre Associazioni di persone con diabete e/o di Società scientifiche operanti nel mondo del diabete; promuovere l'equità, la congruità e l'adeguatezza dell'assistenza. L'associazione persegue tali finalità mediante lo svolgimento, in via principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del DLGS 117/2017 e successive modificazioni, in forma di produzione o scambio di beni e servizi, privilegiando gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti, e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati'. Il Presidente, vista sempre la comunicazione dell'Ufficio Regionale RUNTS, propone di istituire l'Art.9 'Volontari', che così recita: 'Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai sensi dell'art.17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art.18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro'. Il Presidente, vista sempre la comunicazione dell'Ufficio Regionale RUNTS, propone di istituire l'Art.16 'L'Organo di Controllo', che così recita: 'Qualora i ricavi dell'associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.LGS. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di Controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire'. Il Presidente propone di istituire anche l'Art.17 'Revisore Legale dei Conti', che così recita: 'Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrano i requisiti previsti dall'art.31 D.Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. Ai verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei Soci può eleggere il Revisore dei Conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire'. Visti i precedenti articoli proposti per l'Organo di Controllo e il Revisore dei Conti si rende necessaria la modifica anche dell'ex art.9, ora art.10 'Organi dell'Associazione', che così recita: 'Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; l'Organo di Controllo, laddove eletto; il Revisore dei Conti laddove eletto. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite'. Il Presidente propone di modificare altresì, vista la comunicazione del Dipartimento del Welfare della Regione Puglia, l'ex art.19 ora art.24 'Norme di rinvio', che così recita: 'Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni'. Il Presidente propone di modificare l'art.1 visto che l'attuale art.1 è stato scritto nella data di costituzione dell'Aps e oggi risulterebbe anacronistico vista la modifica statutaria richiesta. Il Presidente propone di novellarlo così: 'Ai sensi del D.Lgs.117/2017 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, ed in conformità al dettato dell'art.35 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione di Promozione Sociale Carta da Zucchero Ente del Terzo Settore è stata costituita in data 7 maggio 2022 e

registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Foggia al n.1100, Serie 3a in data 1 giugno 2022. L'Associazione ha sede nel comune di Foggia a Vico Troiano 36/A. L'Associazione è un Ente non commerciale senza scopo di lucro, costituito ai sensi degli art.36 e seguenti del Codice Civile e del DLGS n.117/2017 (Codice del Terzo settore); gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2. L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie in Italia e all'estero'. Il Presidente propone di modificare l'ex art.13 ora art.14 'Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica', che così recita: 'Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da tre a sette, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci in regola con il versamento della quota associativa. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'Assemblea ordinaria. I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni'. Inoltre il Presidente propone di istituire due nuovi articoli, l'art. 20 'Patrimonio Sociale' e l'art.21 'Libri Sociali'. L'art.20 così recita: 'Il Patrimonio Sociale è costituito da: beni immobili e mobili; azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati; donazioni, lasciti o successioni; altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione'. L'art.21 così recita: 'L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali: libro degli associati; registro dei volontari; libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo'. Si procede con la lettura della proposta di modifica dello statuto come richiesto dall'ufficio della Regione Puglia. Il Presidente chiede ai soci di votare l'approvazione dello statuto modificato. All'unanimità i soci esprimono parere favorevole alle modifiche statutarie. Lo statuto e la relativa delibera assembleare di approvazione dovranno essere registrati all'Agenzia delle Entrate; si dà mandato al Presidente di procedere quanto prima. Visto l'esaurirsi dell'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente
Salvatore de Martino

Salvatore de Martino

Il Segretario
Floriana Croce

Floriana Croce

AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA

Registrato il 23-02-23 al N. 935 Serie 3a

Importo € 300,00 (€ Trecento/00)

Mod. F23 del 1/2 Banca 1

E' il 1/2 originale

Per il Dirigente Titolare

L'ADDETTO AL PRONT OFFICE (*)

Michele BERARDI

(*) per delega del Direttore Provinciale Michele GAMMAROTA



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'CARTA DA ZUCCHERO' ETS

Titolo I - Costituzione e scopi - Art.1 Costituzione, sede e denominazione - Ai sensi del D.Lgs.117/2017 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, ed in conformità al dettato dell'art.35 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione di Promozione Sociale Carta da Zucchero Ente del Terzo Settore è stata costituita in data 7 maggio 2022 e registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Foggia al n.1100, Serie 3a in data 1 giugno 2022. L'Associazione ha sede nel comune di Foggia al Vico Troiano 36/A. L'Associazione è un Ente non commerciale senza scopo di lucro, costituito ai sensi degli art.36 e seguenti del Codice Civile e del DLGS n.117/2017 (Codice del Terzo settore); gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2. L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie in Italia e all'estero. - **Art.2 - Scopi** - L'Associazione 'APS Carta da Zucchero ETS' persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare persegue le seguenti finalità: si propone di promuovere e sostenere iniziative di sensibilizzazione e di supporto alla ricerca scientifica in relazione a problematiche sanitarie e sociali connesse in genere al diabete mellito di tipo 1 con il coinvolgimento dell'opinione pubblica, di associazioni, di istituzioni pubbliche e private, di organismi regionali, proponendosi, in tale ambito, di porre in essere tutte le iniziative idonee a sollecitare le attività di carattere politico, sociale e sanitario a tutela dei soggetti interessati dalla sopra indicata patologia, se del caso, anche mediante gli strumenti di iniziativa e partecipazione democratica previsti nelle leggi amministrative e attraverso l'utilizzo degli istituti giurisdizionali previsti nelle leggi processuali amministrative e civili; di promuovere la salute e la riabilitazione sociale delle persone con diabete mellito di tipo 1 attraverso la tutela e la difesa degli interessi morali, sanitari e sociali delle persone affette da diabete mellito di tipo 1; migliorare la consapevolezza del paziente, la qualità della vita delle persone con diabete mellito di tipo 1 e delle loro famiglie attraverso la diffusione della conoscenza delle nuove tecnologie al fine di far maturare un processo di responsabilizzazione e di autoefficacia personale; di promuovere iniziative, convegni, incontri e dibattiti informativi sugli scopi e le attività dell'associazione; di collaborare con le altre Associazioni di persone con diabete e/o di Società scientifiche operanti nel mondo del diabete; promuovere l'equità, la congruità e l'adeguatezza dell'assistenza. L'associazione persegue tali finalità mediante lo svolgimento, in via principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del DLGS 117/2017 e successive modificazioni, in forma di produzione o scambio di beni e servizi, privilegiando gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti, e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati. - **Art.3 - Attività** - Per raggiungere gli scopi appena menzionati l'Associazione 'APS Carta da Zucchero ETS' potrà svolgere le seguenti attività: interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della L.328/2000, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L.104/1992, e alla L.122/2016 e successive modificazioni; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella GU n.129/2001, e successive modificazioni; educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L.53/2003, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco. L'associazione può inoltre esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito DM.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo - Art.4 - Norme sull'ordinamento interno - L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. - **Art.5 - Ammissione degli associati** - Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. - **Art.6 - Diritti e doveri dei soci** - I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, partecipando in Assemblea con diritto di voto. Tutti i soci hanno poi il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'ente. - **Art.7 - Prestazioni degli associati** - L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. E' previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. - **Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo** - La qualità di associato si perde: per decesso; per mancato pagamento della quota associativa, protrattasi per 60 giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica; per recesso volontario. Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta; per esclusione. Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione dell'associato per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. - **Art.9 - Volontari** - Sono volontari gli associati che aderiscono

all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai sensi dell'art.17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art.18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Titolo III - Organi sociali - Art.10 - Organi dell'Associazione - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; l'Organo di Controllo, laddove eletto; il Revisore dei Conti laddove eletto. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. - **Art.11** -

L'Assemblea: composizione, modalità di convocazione, partecipazione e funzionamento - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essa è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un quinto dei soci. La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci, tramite lettera, email o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

- **Art.12 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto** - L'Assemblea ordinaria deve: discutere e approvare il bilancio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo; elaborare il programma o comunque le linee guida delle attività sociali; eleggere i membri del Consiglio Direttivo; discutere e approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione; deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione; discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione. - **Art.13 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto** - L'Assemblea straordinaria delibera invece sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. - **Art.14 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica** - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da tre a sette, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci in regola con il versamento della quota associativa. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'Assemblea ordinaria. I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surrogata attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. - **Art.15 - Consiglio Direttivo: poteri, modalità di convocazione e funzionamento** - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea, che deve pervenire ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano tutti i consiglieri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza da altro membro del Consiglio nominato tra i presenti. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare. Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

- **Art. 16 - L'Organo di Controllo** - Qualora i ricavi dell'associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.LGS. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di Controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. - **Art.17 - Revisore Legale dei Conti** - Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei Soci può eleggere il Revisore dei Conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Titolo IV - Norme sul patrimonio dell'Associazione - Art.18 - Risorse economiche - L'Associazione può esercitare a norma dell'Art.7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi e trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: quote associative e contributi degli associati; erogazioni liberali da parte di terzi; eredità, donazioni e legati; contributi di enti pubblici locali o nazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'Associazione; ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea. -

Art.19 - Esercizio sociale - L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve procedere alla formazione del bilancio o rendiconto consuntivo, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione (e/oppure dovrà essere inviato via mail ai soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione) ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. - **Art. 20**

Patrimonio Sociale - Il Patrimonio Sociale è costituito da: beni immobili e mobili; azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati; donazioni, lasciti o successioni; altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, in modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. - **Art.21 Libri sociali** - L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali: libro degli associati; registro dei volontari; libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. - **Art.22 - Divieto di distribuzione degli utili** - E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Titolo V - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio - Art.23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio - Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà comunque essere devoluto ad altro Ente del Terzo settore, sentito l'ufficio di cui all'articolo 45 del DLGS 117/2017. - **Art.24 - Norma di Rinvio** - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Foggia, 20 febbraio 2023

Il Presidente

Salvatore de Martino

Salvatore de Martino

Il Segretario

Croce Floriano

Croce Floriano

AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA

E' allegato alatto privato registrato
il 23 FEB 2023 al N. 835 Serie 3*

Per il Dirigente Titolare

L'ADDETTO AL FRONT OFFICE (*)

Michele BERARDI

(*) per delega del Direttore Provinciale Michele GAMMAROTA

